

Cos'è

Ai lavoratori non vedenti è riconosciuto su richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o presso aziende private, il **beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa** utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva e assicurativa.

A chi è rivolto

La maggiorazione dei contributi per la pensione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati **colpiti da cecità assoluta** o con un **residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi**, anche dopo intervento di correzione.

Come funziona

Il riconoscimento del beneficio non si configura come un accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una **maggiorazione di anzianità** priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico.

Il beneficio va concesso, proporzionalmente, anche per periodi di attività inferiori all'anno **umentando di un terzo** il numero delle settimane di lavoro svolto.

La maggiorazione va rapportata solo ai periodi di attività. Sono **esclusi** quindi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. A tal fine devono essere presi in considerazione i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto – anche se anteriori al **26 aprile 1991**, data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 120 – che siano valutabili ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche con decorrenza successiva a tale data.

La maggiorazione va attribuita all'atto della **liquidazione della pensione**. Di conseguenza, nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e similari) si terrà conto della maggiorazione spettante direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione al momento della liquidazione della pensione.

La maggiorazione **non** è utile ai fini della liquidazione delle pensioni di reversibilità spettanti ai **superstiti** di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 26 aprile 1991 (entrata in vigore della legge 120/1991).

La data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori beneficiari della maggiorazione deve essere **retrodatata** di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.

L'**anzianità contributiva** utile ai fini del diritto e della misura della prestazione pensionistica deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione.

Domanda

Requisiti

Possono richiedere la maggiorazione i non vedenti delle seguenti categorie:

- ciechi civili;
- ciechi invalidi per servizio;
- ciechi invalidi del lavoro;
- ciechi di guerra.

Come fare domanda

L'attribuzione della maggiorazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata idonea documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge.

La domanda si presenta **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.